COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

COMUNE DI LIVORNO

PROGRAMMAZIONE E SERVIZI PER IL FABBISOGNO ABITATIVO
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

DETERMINAZIONE N. 7162 DEL 04/09/2026

Oggetto: ULTERIORE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ALBERGAZIONE ALL' HOTEL GIAPPONE POSTO IN VIA GRANDE 25, 57123 IN LIVORNO, PER 1 NUCLEO FAMILIARE IN EMERGENZA ABITATIVA A SEGUITO DELL'INCENDIO IN VIA DI SALVIANO 52 - CPV 55100000-1 (SERVIZI ALBERGHIERI) – CIG. BCD5332704

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 22/08/2026 la protezione civile informava, per le vie brevi, l'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo dell'intervenuta dichiarazione di inagibilità di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a seguito del crollo di una porzione di solaio nella zona cucina;
- che l'alloggio era assegnato ai sensi art. 14 della L.R. 2/2019 ad un nucleo familiare, composto da 5 componenti, ma che al momento erano presenti solo 4 componenti (una donna in stato avanzato di gravidanza e 3 figli);
- l'Ufficio programmazione e servizi procedeva a contattare l'albergo Giappone, unica struttura ricettizia alberghiera iscritta all'elenco operatori economici costituito dal Comune di Livorno, che può al momento contrarre con la P.A.;
- che emergeva la disponibilità per una camera quadrupla solo con decorrenza dal giorno successivo;
- che il nucleo familiare trovava per la prima notte ospitalità presso conoscenti;
- che il tecnico reperibile di Casalp S.p.A. dichiarava che solo in data 24 agosto sarebbe stato effettuato un sopralluogo per la verifica strutturale e che la ditta avrebbe potuto eseguire i lavori nella settimana dal 24 al 30 agosto;
- si è proceduto pertanto ad affidare, tramite la PAD START con CIG. BCC3CADF8F, un servizio alberghiero, per 8 giorni, fino al 30 agosto 2026 (uscita 31 agosto 2026) per assicurare al nucleo familiare assegnatario una sistemazione alloggiativa nelle more della realizzazione dei lavori da parte di Casalp S.P.A.;
- che i lavori si sono conclusi, ma che solo in data 31 agosto il nucleo è stato informato del loro termine;
- che in data 31 agosto 2026 è pervenuta all'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo la richiesta da parte degli interessati, per il tramite del Sindacato che li assiste, di proseguire l'albergazione per ulteriori 4 giorni al fine di permettere la rimessa in pristino dell'alloggio dal punto di vista igienico, poiché a causa dello stato avanzato di gravidanza dell'assegnataria la stessa è impossibilitata ad eseguire le pulizie straordinarie dell'alloggio necessarie dopo l'esecuzione dei lavori pe potervi tornare ad abitare e pertanto della necessità da parte dell'assegnataria di avere qualche giorno per trovare personale a pagamento o conoscenti che possano eseguire tali pulizie (prot. n. 113297/2026);

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Ritenuto che la richiesta di un ulteriore breve periodo di ospitalità alberghiera sia ragionevole, motivata e supportata da adeguata documentazione medica e fotografica circa le condizioni dell'abitazione post lavori e delle necessità rappresentate;

Ritenuto opportuno procedere ad un'ulteriore albergazione del nucleo interessato, attraverso affidamento diretto all'albergo Giappone per 4 giorni;

Accertato che, trattandosi di una procedura di affidamento di servizi di accoglienza alberghiera di importo inferiore ad euro 5.000, in ragione del valore stimato dell'appalto, dell'ubicazione territoriale ove la sistemazione alloggiativa deve essere individuata (Comune di Livorno), e della struttura del mercato, non sia presente un interesse transfrontaliero (art. 48 co.2 del D.Lgs. 36/2023);

Considerato che l'art. 50 comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Accertato che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche di cui all'elenco contenuto nel DPCM 11 luglio 2018 (già DPCM 24 dicembre 2015), concernente l'individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89;
- non sussistono convenzioni Consip o del Soggetto Aggregatore relative alla categoria merceologica di cui al presente atto;

Visto il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori importo inferiore ad €. 150.000 e di forniture e servizi di importo inferiore ad €. 140.000, pubblicato da ANAC il 30/7/2024;

Dato che, pur non essendo necessario il ricorso all'effettuazione di preventive indagine di mercato o la costituzione di elenchi di operatori, l'Amministrazione comunale, in ragione della struttura del mercato, ha ritenuto opportuno costituire un elenco di operatori economici al fine di poter contare su ricognizione costantemente aggiornata degli operatori economici disponibili a fornire servizi alberghieri o di accoglienza in favore di nuclei familiari che affrontano situazioni di emergenza abitativa (homeless, famiglie sottoposte a sfratto o sgombero, etc);

Dato atto che l'elenco operatori è stato costituito con determina n. 1076 del 13/2/24 (aggiornamento con determinazione n. 9761 del 3/12/25 e con determinazione n. 6898 del 25/8/2026), che ha validità 36 mesi e che è suddiviso nelle seguenti categorie:

- servizi alberghieri (CPV 55100000-1)
- servizi di accoglienza (CPV 79992000-4):
  - affidamenti di servizi inferiori ad €. 140.000;
  - affidamenti di servizi superiori ad €. 140.000 fino alla soglia di €. 215.000.

Dato atto che nell'elenco per i servizi alberghieri di importo inferiore a 140.000 euro è iscritto un solo operatore economico:

- Giappone INN Parking Hotel (Livorno, Via grande 65, P.IVA 00088690490)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Preso atto che la scelta dell'operatore economico aggiudicatario nell'Hotel Giappone non rispetta il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del Codice appalti, ma che è necessario procedere ad nuovo affidamento all'operatore uscente a causa della struttura del mercato e dell'assenza di alternative;

Considerato che l'operatore economico ha sempre eseguito le prestazioni di accoglienza alberghiera in modo qualitativamente accurato;

Ritenuto di poter procedere all'affidamento nei confronti dell'operatore uscente ai sensi art. 49 co 4 del D.Lgs. 36/2026;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

a) oggetto e durata:
   - **una camera quadrupla, dal 31 agosto 2026 al 3 settembre 2026 (uscita 4 settembre) per 4 notti;**
b) importo pari ad **€. 292**, al netto dell'IVA al 10% ;
c) Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
d) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 attraverso consultazione elenco operatori economici disponibili ad offrire servizi alberghieri;
e) Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento e di iscrizione all'elenco operatori economici;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 co. 8 e 9 del Codice appalti, per ragioni di urgenza, al fine di evitare situazioni di pericolo per persone, animali e cose, l'albergazione è stata eseguita prima della stipula del contratto e della formalizzazione dei relativi atti;

Considerato che l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, ma che si è tenuti a procedere mediante strumenti telematici di negoziazione e similari, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/23, in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;

Vista la determinazione n. 750 del 03/02/2026, con la quale la responsabile dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, Dott.ssa Elisabetta Cella, è stata nominata, in quanto titolare di incarico di Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie, responsabile dei procedimenti ex. art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

Attestato che per l'affidamento del servizio a Hotel Giappone. e per l'acquisizione del CIG è stata eseguita la procedura di affidamento diretto su START (CIG acquisito su START in data 01/09/26, **CIG: BCD5332704**), con offerta complessiva di **€. 292,00,** compresi oneri della sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso, **IVA al 10%** esclusa;

Visto l'art. 52 co. 1 del Codice appalti ai sensi del quale "*nelle procedure di affidamento di cui*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

*all'*articolo 50, comma 1, lettere a) e b)*, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.*";

Dato atto che l'operatore economico, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/24 (Controllo requisiti), ha attestato il possesso dei requisiti per contrarre con la P.A., stabiliti dagli artt. 94-95 dello stesso Codice e che l'Amministrazione comunale potrà procedere alla verifica della dichiarazione rilasciata attraverso campionamento tra gli affidamenti diretti disposti semestralmente dal Settore Politiche sociali e sociosanitarie;

Ritenuto di affidare direttamente ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett b) del D. Lgs. 36/2023 a Giappone INN Parking Hotel (Livorno, Via grande 65, P.IVA 00088690490) il servizio in parola, per il periodo e gli importi sopra indicati, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 ed inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, non viene richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Appurato che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 l'imposta di bollo per la stipula dei contratti di importo inferiore a 40.000 non è dovuta;

Vista in materia di contribuzione a favore dell'ANAC la Deliberazione ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 di Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026, che esclude il contributo Anac da parte della stazione appaltante per gli importi inferiori a €. 40.000;

Viste:

- la Deliberazione G.C. n. 452 del 17/06/2025 con la quale viene approvata la nuova macrostruttura;
- la Determinazione D.G. n. 5180 del 01/07/2025, avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente di cui alla deliberazione G.C. n. 452 del 17/06/2025 – adeguamento funzionigramma";
- la Determinazione del Direttore Generale n. 9559 del 26/11/25, avente ad oggetto:"Modifica funzionigramma approvato con determinazione n. 5180 del 01/07/2025"
- l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 27/1/2026 ad oggetto "Conferimento incarico dirigenziale temporaneo ex art. 110 co. 1 Tuel di direzione del Settore Politiche sociali e sociosanitarie e approvazione nuovo quadro delle sostituzioni in caso di assenza e/o impedimento dei titolari"
- la Determina n. 618 del 29/01/2025 avente ad oggetto "Conferimento incarichi di elevata qualificazione (capo II del CCNL 16/11/2022, ex area delle posizioni organizzative), settore politiche sociali e sociosanitarie, di conferimento dell'incarico di elevata qualificazione dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo alla Dott.ssa Elisabetta Cella;
- la Determinazione n. 750 del 3/02/26 del Dirigente del Settore Politiche sociali con cui si assegna ai titolari di incarico di E.Q. la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento di rispettiva competenza, fermo restando le funzioni e le responsabilità dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e all'art. 17 del DLgs 165/2011;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

- la Deliberazione G.C. n. 44 del 27/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2026-2028;

Viste:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 247 del 19/12/2025 con la quale è approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, già approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 164 del 29/09/2025, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- la delibera della Giunta Comunale n. 1016 del 23/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028

Verificato dal responsabile della spesa che adotta il presente provvedimento quanto stabilito nell'art. 183 co. 8 del TUEL;

Attestata ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente atto;

Attestato:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente provvedimento, in condizione di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di incompatibilità e di prevenzione della corruzione;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno;
- che i soggetti che hanno partecipato al procedimento non hanno segnalato o dichiarato alcuna causa di astensione prevista dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno;

Verificato che presso l'affidatario non svolgono attività lavorativa o professionale persone che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali presso il Comune di Livorno (prescrizioni in materia di pantouflage, introdotte dalla Legge 190/2012);

Verificata la regolarità contributiva e previdenziale (DURC) del Giappone INN Paring Hotel, allegato parte non integrante;

Acquisita la comunicazione sulla tracciabilità finanziaria in ottemperanza alla Legge n° 136 del 2010;

Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 2080 del 19/03/2025 avente ad oggetto "l'applicazione delle misure di prevenzione alternative e/o complementari alla rotazione ordinaria di cui all'art 12 e 14 del Piano operativo della rotazione del personale anno 2025 – Area di rischio trasversale – contratti pubblici;

Attestato che sono state rispettate le Misure alternative alla rotazione ordinaria del personale previste per l'Area di rischio trasversale "Contratti Pubblici", ai sensi dell'art. 14 del Piano di rotazione del personale 2025, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 103 del 21/2/2015 e dalla determinazione del Direttore generale n. 2080 del 19/3/2025, nello specifico le lettere della lettera b2), d) ed h) del co. 3 dell'art. 13 del Piano di rotazione;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si richiamano integralmente:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

1. **di affidare direttamente**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b del D. Lgs. 36/2023 il servizio alberghiero, il cui oggetto e durata è descritto in narrativa, a Giappone INN Parking Hotel (Livorno, Via grande 65, P.IVA 00088690490), per un importo netto pari ad **€. 292 (€. 321,2** comprensivo di IVA al 10%), CIG BCD5332704;

2. **di assicurare** copertura finanziaria alla spesa **impegnando** la somma di **€. 321,2** sul capitolo U 10441, "SERVIZI PER EMERGENZA ABITATIVA - BNC", miss. pr. 12.06, D 220, PEG. 26-28, codice p.f. 1.03.02.15.999 (V livello), esercizio 2026;

3. **di dare atto** che si è proceduto all'esecuzione d'urgenza, prima della formalizzazione degli atti e della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17 co. 9 del D.lgs. 36/23, essendo intervenuto un evento imprevedibile che poneva a rischio la sicurezza di persone vulnerabili e animali;

4. **di allegare** quale parte integrante la presente determinazione l'accordo per la titolarità autonoma del trattamento dei dati personali sottoscritto dall'operatore economico;

5. **di allegare** alla presente determinazione il Durc di Giappone INN Parking Hotel (albergo Giappone s.r.l., Livorno, Via grande 65, P.IVA 00088690490) e l'offerta economica quali parti non integranti alla presente determinazione;

6. **di confermare** che l'attribuzione della responsabilità del procedimento (RUP ai sensi art. 15 del codice appalti) è della Dott.ssa Elisabetta Cella, mentre la responsabilità del provvedimento finale permane in capo al sottoscritto Dirigente Settore Politiche sociali e sociosanitarie;

7. **di assegnare** le funzioni di Direttore dell'esecuzione alla Dott.ssa Elisabetta Cella, ai sensi dell'art. 114 del D. lgs. 36/2023;

8. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

9. **di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di accettazione da parte dell'operatore aggiudicatario, con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

10. **di trasmettere** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs 267 del 18/08/2000, al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;

11. **di pubblicare** la presente determinazione per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico in attuazione dell'art 4 del disciplinare per la gestione dell'albo on line, approvato con delibera di Giunta n.10/2012.

12. **di dare atto** che contro questo provvedimento è possibile ricorrere al TAR nel termine di 30 gg.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

CATERINA TOCCHINI / ArubaPEC S.p.A.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

COMUNE DI LIVORNO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determina dirigenziale n. 7162 del 04/09/2026 avente come oggetto: ULTERIORE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ALBERGAZIONE ALL' HOTEL GIAPPONE POSTO IN VIA GRANDE 25, 57123 IN LIVORNO, PER 1 NUCLEO FAMILIARE IN EMERGENZA ABITATIVA A SEGUITO DELL'INCENDIO IN VIA DI SALVIANO 52 - CPV 55100000-1 (SERVIZI ALBERGHIERI) – CIG. BCD5332704

E/U	Anno Imp.	Numero Impegno	Sub Imp.	Capitolo	Art.	Descrizione Impegno	CUP	CIG	Importo Mov.	Codice Soggetto Beneficiario
U	2026	6939		10441		ULTERIORE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ALBERGAZIONE ALL' HOTEL GIAPPONE POSTO IN VIA GRANDE 25, 57123 IN LIVORNO, PER 1 NUCLEO FAMILIARE IN EMERGENZA ABITATIVA A SEGUITO DELL'INCENDIO IN VIA DI SALVIANO 52 - CPV 55100000-1 (SERVIZI ALBERGHIERI) – CIG. BCD5332704		BCD5332704	321,20	1301

Livorno, data04/09/2026

Firma

Responsabile

ROSALBA MINERVA / ArubaPEC S.p.A.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Capitolato d'appalto

Capo 1. SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 1
Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento di servizi di albergazione/accoglienza di nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa nel Comune di Livorno.

Art. 2
Importo e Durata del contratto

L'importo e la durata del contratto sono quelli previsti dal provvedimento di affidamento di servizi di albergazione o accoglienza.
Sono indicati nel provvedimento di affidamento di servizi: l'oggetto delle prestazioni da eseguire (la tipologia di sistemazione alberghiera o di accoglienza richiesta, i dati identificativi delle persone interessate, requisiti di accessibilità ove necessaria, ecc.); importo del contratto (la spesa prevista in base all'offerta economica); termine di esecuzione della prestazione (periodo di albergazione/accoglienza richiesto).

Art. 3
Forma del contratto

Il contratto è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale. Il contratto sarà sottoscritto tramite scambio di corrispondenza da effettuarsi, anche a mezzo mail ordinaria oppure a mezzo PEC. Il contratto si intenderà concluso nel momento in cui l'operatore economico farà pervenire all'Amministrazione comunale comunicazione di accettazione di tutte le condizioni contrattuali risultanti dalla proposta contrattuale.

Art. 4
Condizioni e modalità di esecuzione del contratto

L'esecuzione del contratto avverrà secondo i termini e le condizioni contratto.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Prestazionale e al prezzo indicato nell'offerta economica.
L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Livorno.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

Art. 5
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Ai sensi di quanto previsto all'art 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune di Livorno direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Livorno si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 6
Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Livorno ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
L'appaltatore tratterà i dati personali derivanti dall'esecuzione del servizio in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR.

Art. 7
Responsabilità per infortuni e danni

L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato al Comune di Livorno in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio.

Art. 8
Subappalto

Per l'esecuzione del contratto è ammesso subappalto.

Art. 9
Garanzia provvisoria e definitiva

Ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 4, D.Lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura e neanche garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, in quanto non previsto dagli usi commerciali per i servizi alberghieri/di accoglienza.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Art. 10
Esecuzione del contratto

Avvio dell'esecuzione.
Il contratto viene eseguito sotto la cura del RUP e del Responsabile dell'esecuzione, laddove nominato.
Il RUP, o se nominato, il Responsabile dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dà avvio all'esecuzione del contratto ove necessario per motivate ragioni anche prima di procedere all'affidamento diretto del servizio.
Qualora comunichi l'accettazione dell'affidamento diretto e del contratto, accettando la richiesta dell'Amministrazione comunale, è obbligato a dare esecuzione al contratto fino alla scadenza prevista.
Contestazioni e riserve
Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'appaltatore e l'amministrazione aggiudicatrice nell'applicazione del contratto, non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione della del servizio.
Le riserve dell'appaltatore dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante, previo coinvolgimento dell'Avvocatura civica, al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP o DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli manifesti.
Verifica di regolare esecuzione e liquidazione delle fatture
Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP o suo delegato, attesta la regolare esecuzione del contratto, al fine di poter procedere alla liquidazione delle fatture.
Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.
A seguito dell'attività di controllo l'Amministrazione può emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore deve rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, nella tempistica che viene definita a seconda della gravità della non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgano difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente dell'Appaltatore e l'Amministrazione, concordano la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio.
Ove, in relazione alla singola prestazione, il responsabile dell'esecuzione, se presente, o il RUP abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettante all'Amministrazione le prestazioni siano state dichiarate non idonee allo svolgimento del servizio di cui trattasi, l'Amministrazione può disporre la risoluzione del contratto. L'Amministrazione può procedere, conseguentemente, ad affidare il servizio ad altra impresa, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.
Il RUP verifica circa il rispetto delle previsioni di cui all'art. 20 DM 49/2018 (rispetto degli obblighi dell'esecutore) e del Dlgs 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro).

Art. 11
Obblighi dell'appaltatore collegati alla normativa anticorruzione (L 190/2012)
L'appaltatore dichiara di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei propri confronti.
L'appaltatore ha l'obbligo di diffondere ai propri prestatori d'opera e collaboratori la conoscenza della procedura di segnalazione delle condotte illecite riguardanti il Comune di Livorno di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (Whistleblowing). Per le modalità operative di segnalazione si rinvia alla Parte Generale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente, consultabile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Livorno, Pagina "Altri contenuti / Prevenzione della Corruzione".

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Art. 12
Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno approvato con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 30/01/2014 in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, dal coniuge, dei conviventi, dei parenti affini entro il secondo grado.
Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.
La violazione dei suddetti obblighi può comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 16 del presente schema di contratto.

Art. 13
Fatturazione e modalità di pagamento

L'Amministrazione comunale erogherà i corrispettivi sulla base di fatture.
In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del D.MEF n. 55 del 03 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 (convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014) le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il codice CIG derivato comunicato dalla Stazione appaltante, a pena di non accettazione.
Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.it.
Per effetto della L.190/2014 che dispone l'applicazione dello "Split payment", l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo"Esigibilità IVA" la lettera "S"(scissione pagamenti).
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto attuativo.
L'appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia (D . MEF n. 132 del 24 agosto 2020), comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.
Resta fermo quanto previsto all'art.11 del D. Lgs. 36/2023, in caso di DURC negativo.
Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, per vizio o difformità rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l'Amministrazione provvederà a richiedere per iscritto all'appaltatore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.
Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione.

Art. 14
Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.
In particolare i pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, l'appaltatore è tenuto ad indicare il CIG derivato nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.
L'appaltatore assicura, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.
Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D. Lgs n.231/2007 l'Amministrazione provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10,41,66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.

Art. 15
Penalità e inadempienze

In caso di inosservanza delle norme del presente contratto e Capitolato prestazionale e di inadempienza ai patti contrattuali l'Amministrazione potrà applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio e al ripetersi delle manchevolezze.
La Stazione appaltante può applicare una penale di importo compreso tra € 500 e € 5.000.
Le casistiche di eventi che possono dare origine all'applicazione delle penali sono i seguenti:

- inadempienza rispetto all'applicazione delle leggi in materia di lavoro, salute, sicurezza nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- sistemazione alloggiativa alberghiera o di accoglienza priva dei servizi essenziali (acqua, energia elettrica,ecc.)
- sistemazione alloggiativa alberghiera o di accoglienza che non rispetta le norme igienico sanitarie.

La quantificazione della penale è ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante in relazione alla gravità del disservizio.
L'ammontare delle penali sarà decurtato sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.
L'Amministrazione contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R (o PEC) le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.
Nel caso in cui l'appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nelle misure riportate .
Qualora il ritardo o l'inadempimento determini l'applicazione di un importo massimo della penale, il Comune di Livorno, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 122 del D.Lgs 36/2023.
Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Sono fatte salve le ragioni dell'appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all'Amministrazione.
Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti la prestazione richiesta per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all'Appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.
In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità eventualmente prevista, l'Amministrazione risolve di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Art. 16
Clausola risolutiva espressa

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti :

- recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a due nel periodo di validità del contratto;
- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- cessione totale o parziale del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato;
- venir meno di anche uno solo dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs.36/2023;
- venir meno dei requisiti di ordine speciale previsti per l'iscrizione all'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi alberghieri o di accoglienza;
- applicazione nell'anno solare di n. 2 penali per inadempimento nell'applicazione delle leggi in materia di lavoro, salute, sicurezza nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

A tal fine, l'Amministrazione comunica all'appaltatore che intende valersi della presente clausola risolutiva.
Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente.
L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 17
Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione dell'azienda, l'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il soggetto subentrante dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del contratto e una copia dell'atto di cessione o fusione.
La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Amministrazione.
Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 120 comma 1 lettera d del D. Lgs. n. 36/2023.
Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art. 120 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.

Art. 18
Verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti

L'Amministrazione, qualora la durata del contratto sia superiore a sei mesi, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula del contratto , sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. L'Amministrazione potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dall'appaltatore.
L'appaltatore ha l'obbligo di:

a) comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni sostitutive per l'iscrizione all'elenco operatori economici;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

b) trasmettere all'Amministrazione la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Art. 19
Trattamento dei dati personali

Il Comune di Livorno, in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), nell'ambito delle proprie attività istituzionali e nell'erogazione dei propri servizi potrà trattare dati personali. Le operazioni di trattamento saranno eseguite nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, liceità, correttezza e trasparenza prescritti dal GDPR, e sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali), utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici e telematici e adottando le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o telematico a cui si riferiscono le informazioni. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è il gestore del sistema telematico di acquisti della regione Toscana Start.
Incaricati del trattamento sono i dipendenti del gestore della piattaforma Start e i dipendenti del comune di Livorno assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Tipologie di dati personali trattati

Potranno essere oggetto di trattamento tutte le informazioni di volta in volta necessarie all'erogazione del servizio o comunque al perseguimento della specifica finalità, compresi, quando previsto dalla specifica normativa di settore, i dati classificati come "particolari" dall'art. 9 del GDPR e informazioni relative a condanne e penali e reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nel DGUE vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale
- il conferimento ha natura obbligatoria; l'eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste comporta l'esclusione dalla presente procedura di gara.

Base giuridica

Tali trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune, all'adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare nonché all'esecuzione dei contratti di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b), c) ed e) del Reg. UE 679/2016). Il trattamento di dati particolari è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base delle normative vigenti, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 2-sexies e 2-septies del D.Lgs.196/2003 (Codice privacy). Il trattamento dei dati relative a condanne e penali e reati è attuato sulla base delle specifiche disposizioni di legge e in base ai principi stabiliti dall'art. 2-opties del D.Lgs.196/2003.

Conferimento

Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare seguito alle richieste degli interessati, l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, l'impossibilità di erogare i servizi richiesti o l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Tempi di conservazione

I dati personali forniti verranno trattati per il lasso di tempo strettamente necessario all'istruzione dello specifico procedimento, all'erogazione del servizio e all'esecuzione del contratto. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Destinatari dei dati personali

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Potranno essere trattati, per lo svolgimento delle funzioni affidate, anche da soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività per conto del Comune sulla base di un contratto o di una convenzione. Tali soggetti sono designati quali Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; e il trattamento dei dati personali è regolato da uno specifico accordo in materia.

Alcuni dati essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblico servizio per l'esecuzione dei procedimenti di propria competenza istituzionale; a soggetti pubblici e Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente. Alcuni dati potranno essere comunicati a soggetti privati nell'ambito delle richieste di acceso ai documenti amministrativi con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990.

Alcune informazioni potranno essere diffuse tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle norme di settore, o nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Web dell'Amministrazione, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni

Diritti dell'interessato

Relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati presentando apposita istanza presso l'URP dell'Amministrazione, scrivendo a mezzo posta al Titolare o tramite posta elettronica all'indirizzo privacy@comune.livorno.it

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del Municipio 1 57123 Livorno (LI) - Telefono 0586 820111, E-Mail urp@comune.livorno.it, PEC comune.livorno@postacert.toscana.it

Il Responsabile per la protezione dati del Comune è l'Avv. Marco Giuri contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it

Art. 20
Foro competente

Tutte le controversie tra il committente e l'appaltatore che non si sono potute definire in via bonaria, sono risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa. Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine al contratto, è in via esclusiva quello di Livorno. Restano espressamente esclusi altri fori facoltativi.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.

Art. 21 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 36/2023, a tutte le disposizioni vigenti che regolano l'attività di vigilanza e correlate per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

Capo 2 – CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Art. 22 Standard minimi richiesti per le sistemazioni alberghiere od abitative

La sistemazione abitativa offerta deve essere situata nel Comune di Livorno e deve essere conforme alla normativa vigente in materia a seconda della sua tipologia: alberghiera o accoglienza. Devono essere rispettate le disposizioni sugli standard minimi e di sicurezza previste a seconda dei casi.
Requisiti minimi che devono essere garantiti:

a) servizi alberghieri:
    1. possesso dei requisiti previsti per le sistemazioni di tipo alberghiero dal *Testo unico del sistema turistico regionale* - L.R. 86/2016 e dal regolamento attuativo 47/R/2018,
b) Servizi di accoglienza:
    1. nel caso di alloggiamento in Centri di accoglienza dovranno essere posseduti:
        1. requisiti previsti per gli ostelli (L.R. 86/2016 e dal regolamento attuativo 47/R/2018);
        2. capacità di accoglienza massima di 24 posti;
        3. rispetto delle norme in materia tecnico-edilizia, igienico-sanitarie, sicurezza antincendio;
        4. disponibilità locali uso cucina anche in condivisione
        5. arredati e con utenze, oneri e manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico dell'operatore economico;
    2. nel caso di alloggiamento in appartamenti:
        1. dovrà avere le caratteristiche della civile abitazione;
        2. rispetto delle norme in materia tecnico-edilizia, igienico-sanitarie, sicurezza antincendio;
        3. disponibilità locali uso cucina anche in condivisione;
        4. utenze, oneri, manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico dell'operatore economico. Nel caso di accoglienza riservata ad un unico nucleo familiare l'appartamento potrà anche essere non arredato.

Le strutture ricettive a carattere alberghiero dovranno garantire ai nuclei familiari accolti gli stessi standard di servizio (cambio biancheria, pulizie, portineria) offerti per la propria clientela, pertanto il prezzo offerto si intenderà comprensivo anche degli stessi.
Le attrezzature, i locali e gli arredi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza. Ad ogni nuovo ingresso l'operatore economico assicura che le sistemazioni alloggiative siano pulite e perfettamente fruibili per i nuclei familiari ospitati.

Art. 23 Soggetti destinatari

I nuclei familiari cui si rivolge il servizio di albergazione o di accoglienza sono nuclei in situazione, anche temporanea, di emergenza abitativa. Nei nuclei familiari possono essere presenti minori, anziani, portatori di handicap.
Il servizio è rivolto a cittadini italiani e a stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio.
Alcuni nuclei familiari possono richiedere l'ospitalità anche del proprio animale d'affezione. In quest'ultimo caso non vi è obbligo da parte dell'appaltatore di accoglienza, la l'Amministrazione comunale si riserva di non procedere all'affidamento diretto del servizio e alla stipula del contratto.

Art. 24 Ubicazione delle sistemazioni alberghiere od abitative

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Le sistemazioni alberghiere od abitative offerte dovranno trovarsi esclusivamente nel Comune di Livorno.

Art. 25 Responsabile delle attività

L'appaltatore dovrà individuare un Responsabile delle attività in qualità di referente servizio richiesto.
Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare.
Il Responsabile assicura operativamente la qualità del servizio complessivamente erogato e collabora con la stazione appaltante per l'individuazione dei possibili aspetti di ottimizzazione del servizio stesso, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nella loro continuità.
In particolare il Responsabile:

- svolge un ruolo di raccordo tra l'Ente Committente e la ditta aggiudicataria,
- segnala all'Ente Appaltante eventuali problemi che dovessero sorgere durante l'inserimento dei nuclei familiari;
- verifica la qualità del servizio e che le sistemazioni alberghiere o di accoglienza offerte mantengano gli standard minimi richiesti

Art. 31 – Referente del contratto Comune di Livorno

Il Comune di Livorno individuerà un Referente per le prestazioni relative all'esecuzione del contratto.
Il referente del contratto coadiuverà il Direttore dell'esecuzione per il monitoraggio degli inserimenti dei nuclei familiari nelle strutture ricettizie alberghiere e/o nelle sistemazioni abitative offerte dall'operatore economico.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): c045ab6915bb693bc0a3fb82ab298f05f16edfa7729a73c97a0f8fa8f8e83e7d

Firme digitali presenti nel documento originale

Luca Dalle Vacche

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.7162/2026
Data: 04/09/2026
Oggetto: ULTERIORE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ALBERGAZIONE ALL' HOTEL GIAPPONE POSTO IN VIA GRANDE 25, 57123 IN LIVORNO, PER 1 NUCLEO FAMILIARE IN EMERGENZA ABITATIVA A SEGUITO DELL'INCENDIO IN VIA DI SALVIANO 52 - CPV 55100000-1 (SERVIZI ALBERGHIERI) – CIG. BCD5332704

Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=96bac028b92deba0_pades&auth=1

ID: 96bac028b92deba0

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

ACCORDO PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO
AFFIDAMENTO DIRETTO
TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Tra

Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, P.IVA 00104330493, rappresentato da Caterina Tocchini, quale Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie, come da delibera della Giunta Comunale n. 729 del 15/10/2019

e

Dalle Vacche Luca, legale rappresentante legale dell'Albergo Giappone S.R.L, P.IVA 00088690490, con sede legale in Livorno, via Grande 65, tel 0586880241 - email hotelgiappone@hotellivorno.com - pec Giappone@pec.it

PREMESSO CHE

- Il presente Accordo si prefigge di definire gli obblighi delle Parti in relazione alla protezione dei dati personali, in conformità a quanto prescritto dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito anche "DPR").
- Il presente Accordo è espressamente collegato al Contratto di servizio tra le Parti e ad ogni contratto concluso dalle medesime Parti e avente il medesimo oggetto (di seguito anche solo "contratto di servizio" per indicare anche gli eventuali contratti successivi tra le Parti aventi il medesimo oggetto).
- Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si rinvia al Contratto di servizio e alla Normativa Rilevante., intendendosi il GDPR e qualsiasi provvedimento normativo e/o regolamentare adottato da autorità pubbliche nazionali in materia di trattamento di dati personali (ivi compresi i provvedimenti assunti dalle Autorità di controllo), applicabile durante il periodo di validità del presente Accordo, cui si fa riferimento anche per le definizioni di "trattamento di dati" e "dato personale".
- In caso di contrasto tra le disposizioni del Contratto di servizio e quelle contenute nel presente Accordo, prevarranno queste ultime.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

TITOLARITÀ AUTONOMA DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune di Livorno e Albergo Giappone S.R.L dichiarano che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, potranno trattare i dati personali dei beneficiari del servizio di accoglienza oggetto di appalto, per il conseguimento delle finalità di natura pubblicistica ed istituzionale/contrattuale, per l'adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione del presente appalto.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Il Comune di Livorno e l'appaltatore tratteranno i dati personali degli interessati, in qualità di autonomi titolari del trattamento, come definito dall'art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016, e comunque nel rispetto delle finalità e degli obblighi determinati nel suddetto contratto.

Il trattamento dei dati personali da parte dell'appaltatore dovrà avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al d.lgs. n. 196/2003, garantendo l'adozione di tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il Comune di Livorno e Albergo Giappone S.R.L riscontreranno ciascuno per proprio conto, nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento, le istanze di esercizio dei diritti presentate dagli interessati ai sensi degli artt. 15 e s.s. del Regolamento UE 679/2016, impegnandosi reciprocamente a fornire adeguato supporto all'altro per riscontrare dette istanze.

Per il Comune di Livorno, il RPD (DPO)/referente privacy è *Flavio Corsinovi.*

Per Albergo Giappone S.R.L , il RPD (DPO)/referente privacy è STEFANO PARRA

Dirigente Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie

Caterina Tocchini

_____

Legale rappresentante Albergo Giappone S.R.L

Dalle Vacche Luca

_____

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): c873fb0660980d96791c80f9a0e95157908f7e12c1967a937a7ce595278a398d

Firme digitali presenti nel documento originale

Luca Dalle Vacche

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.7162/2026
Data: 04/09/2026
Oggetto: ULTERIORE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ALBERGAZIONE ALL' HOTEL GIAPPONE POSTO IN VIA GRANDE 25, 57123 IN LIVORNO, PER 1 NUCLEO FAMILIARE IN EMERGENZA ABITATIVA A SEGUITO DELL'INCENDIO IN VIA DI SALVIANO 52 - CPV 55100000-1 (SERVIZI ALBERGHIERI) – CIG. BCD5332704

Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a9ffa54ce7d16cca_pades&auth=1

ID: a9ffa54ce7d16cca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

COMUNE DI LIVORNO

PROGRAMMAZIONE E SERVIZI PER IL FABBISOGNO ABITATIVO
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

DETERMINAZIONE N. 7162 DEL 04/09/2026

Oggetto: ULTERIORE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ALBERGAZIONE ALL' HOTEL GIAPPONE POSTO IN VIA GRANDE 25, 57123 IN LIVORNO, PER 1 NUCLEO FAMILIARE IN EMERGENZA ABITATIVA A SEGUITO DELL'INCENDIO IN VIA DI SALVIANO 52 - CPV 55100000-1 (SERVIZI ALBERGHIERI) – CIG. BCD5332704

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 22/08/2026 la protezione civile informava, per le vie brevi, l'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo dell'intervenuta dichiarazione di inagibilità di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a seguito del crollo di una porzione di solaio nella zona cucina;
- che l'alloggio era assegnato ai sensi art. 14 della L.R. 2/2019 ad un nucleo familiare, composto da 5 componenti, ma che al momento erano presenti solo 4 componenti (una donna in stato avanzato di gravidanza e 3 figli);
- l'Ufficio programmazione e servizi procedeva a contattare l'albergo Giappone, unica struttura ricettizia alberghiera iscritta all'elenco operatori economici costituito dal Comune di Livorno, che può al momento contrarre con la P.A.;
- che emergeva la disponibilità per una camera quadrupla solo con decorrenza dal giorno successivo;
- che il nucleo familiare trovava per la prima notte ospitalità presso conoscenti;
- che il tecnico reperibile di Casalp S.p.A. dichiarava che solo in data 24 agosto sarebbe stato effettuato un sopralluogo per la verifica strutturale e che la ditta avrebbe potuto eseguire i lavori nella settimana dal 24 al 30 agosto;
- si è proceduto pertanto ad affidare, tramite la PAD START con CIG. BCC3CADF8F, un servizio alberghiero, per 8 giorni, fino al 30 agosto 2026 (uscita 31 agosto 2026) per assicurare al nucleo familiare assegnatario una sistemazione alloggiativa nelle more della realizzazione dei lavori da parte di Casalp S.P.A.;
- che i lavori si sono conclusi, ma che solo in data 31 agosto il nucleo è stato informato del loro termine;
- che in data 31 agosto 2026 è pervenuta all'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo la richiesta da parte degli interessati, per il tramite del Sindacato che li assiste, di proseguire l'albergazione per ulteriori 4 giorni al fine di permettere la rimessa in pristino dell'alloggio dal punto di vista igienico, poiché a causa dello stato avanzato di gravidanza dell'assegnataria la stessa è impossibilitata ad eseguire le pulizie straordinarie dell'alloggio necessarie dopo l'esecuzione dei lavori pe potervi tornare ad abitare e pertanto della necessità da parte dell'assegnataria di avere qualche giorno per trovare personale a pagamento o conoscenti che possano eseguire tali pulizie (prot. n. 113297/2026);

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Ritenuto che la richiesta di un ulteriore breve periodo di ospitalità alberghiera sia ragionevole, motivata e supportata da adeguata documentazione medica e fotografica circa le condizioni dell'abitazione post lavori e delle necessità rappresentate;

Ritenuto opportuno procedere ad un'ulteriore albergazione del nucleo interessato, attraverso affidamento diretto all'albergo Giappone per 4 giorni;

Accertato che, trattandosi di una procedura di affidamento di servizi di accoglienza alberghiera di importo inferiore ad euro 5.000, in ragione del valore stimato dell'appalto, dell'ubicazione territoriale ove la sistemazione alloggiativa deve essere individuata (Comune di Livorno), e della struttura del mercato, non sia presente un interesse transfrontaliero (art. 48 co.2 del D.Lgs. 36/2023);

Considerato che l'art. 50 comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Accertato che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche di cui all'elenco contenuto nel DPCM 11 luglio 2018 (già DPCM 24 dicembre 2015), concernente l'individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89;
- non sussistono convenzioni Consip o del Soggetto Aggregatore relative alla categoria merceologica di cui al presente atto;

Visto il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori importo inferiore ad €. 150.000 e di forniture e servizi di importo inferiore ad €. 140.000, pubblicato da ANAC il 30/7/2024;

Dato che, pur non essendo necessario il ricorso all'effettuazione di preventive indagine di mercato o la costituzione di elenchi di operatori, l'Amministrazione comunale, in ragione della struttura del mercato, ha ritenuto opportuno costituire un elenco di operatori economici al fine di poter contare su ricognizione costantemente aggiornata degli operatori economici disponibili a fornire servizi alberghieri o di accoglienza in favore di nuclei familiari che affrontano situazioni di emergenza abitativa (homeless, famiglie sottoposte a sfratto o sgombero, etc);

Dato atto che l'elenco operatori è stato costituito con determina n. 1076 del 13/2/24 (aggiornamento con determinazione n. 9761 del 3/12/25 e con determinazione n. 6898 del 25/8/2026), che ha validità 36 mesi e che è suddiviso nelle seguenti categorie:

- servizi alberghieri (CPV 55100000-1)
- servizi di accoglienza (CPV 79992000-4):
  - affidamenti di servizi inferiori ad €. 140.000;
  - affidamenti di servizi superiori ad €. 140.000 fino alla soglia di €. 215.000.

Dato atto che nell'elenco per i servizi alberghieri di importo inferiore a 140.000 euro è iscritto un solo operatore economico:

- Giappone INN Parking Hotel (Livorno, Via grande 65, P.IVA 00088690490)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Preso atto che la scelta dell'operatore economico aggiudicatario nell'Hotel Giappone non rispetta il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del Codice appalti, ma che è necessario procedere ad nuovo affidamento all'operatore uscente a causa della struttura del mercato e dell'assenza di alternative;

Considerato che l'operatore economico ha sempre eseguito le prestazioni di accoglienza alberghiera in modo qualitativamente accurato;

Ritenuto di poter procedere all'affidamento nei confronti dell'operatore uscente ai sensi art. 49 co 4 del D.Lgs. 36/2026;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

a) oggetto e durata:
   - **una camera quadrupla, dal 31 agosto 2026 al 3 settembre 2026 (uscita 4 settembre) per 4 notti;**
b) importo pari ad **€. 292**, al netto dell'IVA al 10% ;
c) Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
d) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 attraverso consultazione elenco operatori economici disponibili ad offrire servizi alberghieri;
e) Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento e di iscrizione all'elenco operatori economici;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 co. 8 e 9 del Codice appalti, per ragioni di urgenza, al fine di evitare situazioni di pericolo per persone, animali e cose, l'albergazione è stata eseguita prima della stipula del contratto e della formalizzazione dei relativi atti;

Considerato che l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, ma che si è tenuti a procedere mediante strumenti telematici di negoziazione e similari, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/23, in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;

Vista la determinazione n. 750 del 03/02/2026, con la quale la responsabile dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, Dott.ssa Elisabetta Cella, è stata nominata, in quanto titolare di incarico di Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie, responsabile dei procedimenti ex. art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

Attestato che per l'affidamento del servizio a Hotel Giappone. e per l'acquisizione del CIG è stata eseguita la procedura di affidamento diretto su START (CIG acquisito su START in data 01/09/26, **CIG: BCD5332704**), con offerta complessiva di **€. 292,00,** compresi oneri della sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso, **IVA al 10%** esclusa;

Visto l'art. 52 co. 1 del Codice appalti ai sensi del quale "*nelle procedure di affidamento di cui*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

*all'*articolo 50, comma 1, lettere a) e b)*, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.*";

Dato atto che l'operatore economico, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/24 (Controllo requisiti), ha attestato il possesso dei requisiti per contrarre con la P.A., stabiliti dagli artt. 94-95 dello stesso Codice e che l'Amministrazione comunale potrà procedere alla verifica della dichiarazione rilasciata attraverso campionamento tra gli affidamenti diretti disposti semestralmente dal Settore Politiche sociali e sociosanitarie;

Ritenuto di affidare direttamente ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett b) del D. Lgs. 36/2023 a Giappone INN Parking Hotel (Livorno, Via grande 65, P.IVA 00088690490) il servizio in parola, per il periodo e gli importi sopra indicati, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 ed inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, non viene richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Appurato che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 l'imposta di bollo per la stipula dei contratti di importo inferiore a 40.000 non è dovuta;

Vista in materia di contribuzione a favore dell'ANAC la Deliberazione ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 di Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026, che esclude il contributo Anac da parte della stazione appaltante per gli importi inferiori a €. 40.000;

Viste:

- la Deliberazione G.C. n. 452 del 17/06/2025 con la quale viene approvata la nuova macrostruttura;
- la Determinazione D.G. n. 5180 del 01/07/2025, avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente di cui alla deliberazione G.C. n. 452 del 17/06/2025 – adeguamento funzionigramma";
- la Determinazione del Direttore Generale n. 9559 del 26/11/25, avente ad oggetto:"Modifica funzionigramma approvato con determinazione n. 5180 del 01/07/2025"
- l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 27/1/2026 ad oggetto "Conferimento incarico dirigenziale temporaneo ex art. 110 co. 1 Tuel di direzione del Settore Politiche sociali e sociosanitarie e approvazione nuovo quadro delle sostituzioni in caso di assenza e/o impedimento dei titolari"
- la Determina n. 618 del 29/01/2025 avente ad oggetto "Conferimento incarichi di elevata qualificazione (capo II del CCNL 16/11/2022, ex area delle posizioni organizzative), settore politiche sociali e sociosanitarie, di conferimento dell'incarico di elevata qualificazione dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo alla Dott.ssa Elisabetta Cella;
- la Determinazione n. 750 del 3/02/26 del Dirigente del Settore Politiche sociali con cui si assegna ai titolari di incarico di E.Q. la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento di rispettiva competenza, fermo restando le funzioni e le responsabilità dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e all'art. 17 del DLgs 165/2011;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

- la Deliberazione G.C. n. 44 del 27/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2026-2028;

Viste:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 247 del 19/12/2025 con la quale è approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, già approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 164 del 29/09/2025, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- la delibera della Giunta Comunale n. 1016 del 23/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028

Verificato dal responsabile della spesa che adotta il presente provvedimento quanto stabilito nell'art. 183 co. 8 del TUEL;

Attestata ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente atto;

Attestato:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente provvedimento, in condizione di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di incompatibilità e di prevenzione della corruzione;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno;
- che i soggetti che hanno partecipato al procedimento non hanno segnalato o dichiarato alcuna causa di astensione prevista dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno;

Verificato che presso l'affidatario non svolgono attività lavorativa o professionale persone che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali presso il Comune di Livorno (prescrizioni in materia di pantouflage, introdotte dalla Legge 190/2012);

Verificata la regolarità contributiva e previdenziale (DURC) del Giappone INN Paring Hotel, allegato parte non integrante;

Acquisita la comunicazione sulla tracciabilità finanziaria in ottemperanza alla Legge n° 136 del 2010;

Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 2080 del 19/03/2025 avente ad oggetto "l'applicazione delle misure di prevenzione alternative e/o complementari alla rotazione ordinaria di cui all'art 12 e 14 del Piano operativo della rotazione del personale anno 2025 – Area di rischio trasversale – contratti pubblici;

Attestato che sono state rispettate le Misure alternative alla rotazione ordinaria del personale previste per l'Area di rischio trasversale "Contratti Pubblici", ai sensi dell'art. 14 del Piano di rotazione del personale 2025, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 103 del 21/2/2015 e dalla determinazione del Direttore generale n. 2080 del 19/3/2025, nello specifico le lettere della lettera b2), d) ed h) del co. 3 dell'art. 13 del Piano di rotazione;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si richiamano integralmente:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

1. **di affidare direttamente**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b del D. Lgs. 36/2023 il servizio alberghiero, il cui oggetto e durata è descritto in narrativa, a Giappone INN Parking Hotel (Livorno, Via grande 65, P.IVA 00088690490), per un importo netto pari ad **€. 292 (€. 321,2** comprensivo di IVA al 10%), CIG BCD5332704;

2. **di assicurare** copertura finanziaria alla spesa **impegnando** la somma di **€. 321,2** sul capitolo U 10441, "SERVIZI PER EMERGENZA ABITATIVA - BNC", miss. pr. 12.06, D 220, PEG. 26-28, codice p.f. 1.03.02.15.999 (V livello), esercizio 2026;

3. **di dare atto** che si è proceduto all'esecuzione d'urgenza, prima della formalizzazione degli atti e della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17 co. 9 del D.lgs. 36/23, essendo intervenuto un evento imprevedibile che poneva a rischio la sicurezza di persone vulnerabili e animali;

4. **di allegare** quale parte integrante la presente determinazione l'accordo per la titolarità autonoma del trattamento dei dati personali sottoscritto dall'operatore economico;

5. **di allegare** alla presente determinazione il Durc di Giappone INN Parking Hotel (albergo Giappone s.r.l., Livorno, Via grande 65, P.IVA 00088690490) e l'offerta economica quali parti non integranti alla presente determinazione;

6. **di confermare** che l'attribuzione della responsabilità del procedimento (RUP ai sensi art. 15 del codice appalti) è della Dott.ssa Elisabetta Cella, mentre la responsabilità del provvedimento finale permane in capo al sottoscritto Dirigente Settore Politiche sociali e sociosanitarie;

7. **di assegnare** le funzioni di Direttore dell'esecuzione alla Dott.ssa Elisabetta Cella, ai sensi dell'art. 114 del D. lgs. 36/2023;

8. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

9. **di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di accettazione da parte dell'operatore aggiudicatario, con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

10. **di trasmettere** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs 267 del 18/08/2000, al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;

11. **di pubblicare** la presente determinazione per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico in attuazione dell'art 4 del disciplinare per la gestione dell'albo on line, approvato con delibera di Giunta n.10/2012.

12. **di dare atto** che contro questo provvedimento è possibile ricorrere al TAR nel termine di 30 gg.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

CATERINA TOCCHINI / ArubaPEC S.p.A.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 99fb58f39fb0723306c3a873291a5075b9849df88752b88623e48f78f9098018

Firme digitali presenti nel documento originale

CATERINA TOCCHINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.7162/2026
Data: 04/09/2026
Oggetto: ULTERIORE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ALBERGAZIONE ALL' HOTEL GIAPPONE POSTO IN VIA GRANDE 25, 57123 IN LIVORNO, PER 1 NUCLEO FAMILIARE IN EMERGENZA ABITATIVA A SEGUITO DELL'INCENDIO IN VIA DI SALVIANO 52 - CPV 55100000-1 (SERVIZI ALBERGHIERI) – CIG. BCD5332704

Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9991f1b4e67e6cef_p7m&auth=1

ID: 9991f1b4e67e6cef

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

COMUNE DI LIVORNO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determina dirigenziale n. 7162 del 04/09/2026 avente come oggetto: ULTERIORE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ALBERGAZIONE ALL' HOTEL GIAPPONE POSTO IN VIA GRANDE 25, 57123 IN LIVORNO, PER 1 NUCLEO FAMILIARE IN EMERGENZA ABITATIVA A SEGUITO DELL'INCENDIO IN VIA DI SALVIANO 52 - CPV 55100000-1 (SERVIZI ALBERGHIERI) – CIG. BCD5332704

E/U	Anno Imp.	Numero Impegno	Sub Imp.	Capitolo	Art.	Descrizione Impegno	CUP	CIG	Importo Mov.	Codice Soggetto Beneficiario
U	2026	6939		10441		ULTERIORE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ALBERGAZIONE ALL' HOTEL GIAPPONE POSTO IN VIA GRANDE 25, 57123 IN LIVORNO, PER 1 NUCLEO FAMILIARE IN EMERGENZA ABITATIVA A SEGUITO DELL'INCENDIO IN VIA DI SALVIANO 52 - CPV 55100000-1 (SERVIZI ALBERGHIERI) – CIG. BCD5332704		BCD5332704	321,20	1301

Livorno, data04/09/2026

Firma

Responsabile

ROSALBA MINERVA / ArubaPEC S.p.A.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 7fc95b0b65c257fc4833a819d7ec5b0f21c966783ae6976de8ced367b0e1aa23

Firme digitali presenti nel documento originale

ROSALBA MINERVA

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.7162/2026
Data: 04/09/2026
Oggetto: ULTERIORE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ALBERGAZIONE ALL' HOTEL GIAPPONE POSTO IN VIA GRANDE 25, 57123 IN LIVORNO, PER 1 NUCLEO FAMILIARE IN EMERGENZA ABITATIVA A SEGUITO DELL'INCENDIO IN VIA DI SALVIANO 52 - CPV 55100000-1 (SERVIZI ALBERGHIERI) – CIG. BCD5332704

Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b42425d3710a917a_p7m&auth=1

ID: b42425d3710a917a

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Capitolato d'appalto

Capo 1. SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 1
Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento di servizi di albergazione/accoglienza di nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa nel Comune di Livorno.

Art. 2
Importo e Durata del contratto

L'importo e la durata del contratto sono quelli previsti dal provvedimento di affidamento di servizi di albergazione o accoglienza.
Sono indicati nel provvedimento di affidamento di servizi: l'oggetto delle prestazioni da eseguire (la tipologia di sistemazione alberghiera o di accoglienza richiesta, i dati identificativi delle persone interessate, requisiti di accessibilità ove necessaria, ecc.); importo del contratto (la spesa prevista in base all'offerta economica); termine di esecuzione della prestazione (periodo di albergazione/accoglienza richiesto).

Art. 3
Forma del contratto

Il contratto è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale. Il contratto sarà sottoscritto tramite scambio di corrispondenza da effettuarsi, anche a mezzo mail ordinaria oppure a mezzo PEC. Il contratto si intenderà concluso nel momento in cui l'operatore economico farà pervenire all'Amministrazione comunale comunicazione di accettazione di tutte le condizioni contrattuali risultanti dalla proposta contrattuale.

Art. 4
Condizioni e modalità di esecuzione del contratto

L'esecuzione del contratto avverrà secondo i termini e le condizioni contratto.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Prestazionale e al prezzo indicato nell'offerta economica.
L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Livorno.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

Art. 5
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Ai sensi di quanto previsto all'art 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune di Livorno direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Livorno si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 6
Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Livorno ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
L'appaltatore tratterà i dati personali derivanti dall'esecuzione del servizio in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR.

Art. 7
Responsabilità per infortuni e danni

L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato al Comune di Livorno in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio.

Art. 8
Subappalto

Per l'esecuzione del contratto è ammesso subappalto.

Art. 9
Garanzia provvisoria e definitiva

Ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 4, D.Lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura e neanche garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, in quanto non previsto dagli usi commerciali per i servizi alberghieri/di accoglienza.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Art. 10
Esecuzione del contratto

Avvio dell'esecuzione.
Il contratto viene eseguito sotto la cura del RUP e del Responsabile dell'esecuzione, laddove nominato.
Il RUP, o se nominato, il Responsabile dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dà avvio all'esecuzione del contratto ove necessario per motivate ragioni anche prima di procedere all'affidamento diretto del servizio.
Qualora comunichi l'accettazione dell'affidamento diretto e del contratto, accettando la richiesta dell'Amministrazione comunale, è obbligato a dare esecuzione al contratto fino alla scadenza prevista.
Contestazioni e riserve
Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'appaltatore e l'amministrazione aggiudicatrice nell'applicazione del contratto, non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione della del servizio.
Le riserve dell'appaltatore dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante, previo coinvolgimento dell'Avvocatura civica, al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP o DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli manifesti.
Verifica di regolare esecuzione e liquidazione delle fatture
Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP o suo delegato, attesta la regolare esecuzione del contratto, al fine di poter procedere alla liquidazione delle fatture.
Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.
A seguito dell'attività di controllo l'Amministrazione può emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore deve rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, nella tempistica che viene definita a seconda della gravità della non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgano difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente dell'Appaltatore e l'Amministrazione, concordano la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio.
Ove, in relazione alla singola prestazione, il responsabile dell'esecuzione, se presente, o il RUP abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettante all'Amministrazione le prestazioni siano state dichiarate non idonee allo svolgimento del servizio di cui trattasi, l'Amministrazione può disporre la risoluzione del contratto. L'Amministrazione può procedere, conseguentemente, ad affidare il servizio ad altra impresa, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.
Il RUP verifica circa il rispetto delle previsioni di cui all'art. 20 DM 49/2018 (rispetto degli obblighi dell'esecutore) e del Dlgs 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro).

Art. 11
Obblighi dell'appaltatore collegati alla normativa anticorruzione (L 190/2012)
L'appaltatore dichiara di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei propri confronti.
L'appaltatore ha l'obbligo di diffondere ai propri prestatori d'opera e collaboratori la conoscenza della procedura di segnalazione delle condotte illecite riguardanti il Comune di Livorno di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (Whistleblowing). Per le modalità operative di segnalazione si rinvia alla Parte Generale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente, consultabile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Livorno, Pagina "Altri contenuti / Prevenzione della Corruzione".

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Art. 12
Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno approvato con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 30/01/2014 in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, dal coniuge, dei conviventi, dei parenti affini entro il secondo grado.
Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.
La violazione dei suddetti obblighi può comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 16 del presente schema di contratto.

Art. 13
Fatturazione e modalità di pagamento

L'Amministrazione comunale erogherà i corrispettivi sulla base di fatture.
In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del D.MEF n. 55 del 03 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 (convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014) le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il codice CIG derivato comunicato dalla Stazione appaltante, a pena di non accettazione.
Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.it.
Per effetto della L.190/2014 che dispone l'applicazione dello "Split payment", l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo"Esigibilità IVA" la lettera "S"(scissione pagamenti).
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto attuativo.
L'appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia (D . MEF n. 132 del 24 agosto 2020), comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.
Resta fermo quanto previsto all'art.11 del D. Lgs. 36/2023, in caso di DURC negativo.
Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, per vizio o difformità rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l'Amministrazione provvederà a richiedere per iscritto all'appaltatore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.
Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione.

Art. 14
Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.
In particolare i pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, l'appaltatore è tenuto ad indicare il CIG derivato nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.
L'appaltatore assicura, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.
Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D. Lgs n.231/2007 l'Amministrazione provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10,41,66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.

Art. 15
Penalità e inadempienze

In caso di inosservanza delle norme del presente contratto e Capitolato prestazionale e di inadempienza ai patti contrattuali l'Amministrazione potrà applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio e al ripetersi delle manchevolezze.
La Stazione appaltante può applicare una penale di importo compreso tra € 500 e € 5.000.
Le casistiche di eventi che possono dare origine all'applicazione delle penali sono i seguenti:

- inadempienza rispetto all'applicazione delle leggi in materia di lavoro, salute, sicurezza nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- sistemazione alloggiativa alberghiera o di accoglienza priva dei servizi essenziali (acqua, energia elettrica,ecc.)
- sistemazione alloggiativa alberghiera o di accoglienza che non rispetta le norme igienico sanitarie.

La quantificazione della penale è ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante in relazione alla gravità del disservizio.
L'ammontare delle penali sarà decurtato sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.
L'Amministrazione contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R (o PEC) le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.
Nel caso in cui l'appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nelle misure riportate .
Qualora il ritardo o l'inadempimento determini l'applicazione di un importo massimo della penale, il Comune di Livorno, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 122 del D.Lgs 36/2023.
Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Sono fatte salve le ragioni dell'appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all'Amministrazione.
Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti la prestazione richiesta per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all'Appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.
In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità eventualmente prevista, l'Amministrazione risolve di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Art. 16
Clausola risolutiva espressa

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti :

- recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a due nel periodo di validità del contratto;
- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- cessione totale o parziale del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato;
- venir meno di anche uno solo dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs.36/2023;
- venir meno dei requisiti di ordine speciale previsti per l'iscrizione all'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi alberghieri o di accoglienza;
- applicazione nell'anno solare di n. 2 penali per inadempimento nell'applicazione delle leggi in materia di lavoro, salute, sicurezza nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

A tal fine, l'Amministrazione comunica all'appaltatore che intende valersi della presente clausola risolutiva.
Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente.
L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 17
Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione dell'azienda, l'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il soggetto subentrante dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del contratto e una copia dell'atto di cessione o fusione.
La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Amministrazione.
Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 120 comma 1 lettera d del D. Lgs. n. 36/2023.
Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art. 120 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.

Art. 18
Verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti

L'Amministrazione, qualora la durata del contratto sia superiore a sei mesi, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula del contratto , sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. L'Amministrazione potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dall'appaltatore.
L'appaltatore ha l'obbligo di:

a) comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni sostitutive per l'iscrizione all'elenco operatori economici;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

b) trasmettere all'Amministrazione la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Art. 19
Trattamento dei dati personali

Il Comune di Livorno, in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), nell'ambito delle proprie attività istituzionali e nell'erogazione dei propri servizi potrà trattare dati personali. Le operazioni di trattamento saranno eseguite nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, liceità, correttezza e trasparenza prescritti dal GDPR, e sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali), utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici e telematici e adottando le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o telematico a cui si riferiscono le informazioni. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è il gestore del sistema telematico di acquisti della regione Toscana Start.
Incaricati del trattamento sono i dipendenti del gestore della piattaforma Start e i dipendenti del comune di Livorno assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Tipologie di dati personali trattati

Potranno essere oggetto di trattamento tutte le informazioni di volta in volta necessarie all'erogazione del servizio o comunque al perseguimento della specifica finalità, compresi, quando previsto dalla specifica normativa di settore, i dati classificati come "particolari" dall'art. 9 del GDPR e informazioni relative a condanne e penali e reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nel DGUE vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale
- il conferimento ha natura obbligatoria; l'eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste comporta l'esclusione dalla presente procedura di gara.

Base giuridica

Tali trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune, all'adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare nonché all'esecuzione dei contratti di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b), c) ed e) del Reg. UE 679/2016). Il trattamento di dati particolari è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base delle normative vigenti, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 2-sexies e 2-septies del D.Lgs.196/2003 (Codice privacy). Il trattamento dei dati relative a condanne e penali e reati è attuato sulla base delle specifiche disposizioni di legge e in base ai principi stabiliti dall'art. 2-opties del D.Lgs.196/2003.

Conferimento

Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare seguito alle richieste degli interessati, l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, l'impossibilità di erogare i servizi richiesti o l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Tempi di conservazione

I dati personali forniti verranno trattati per il lasso di tempo strettamente necessario all'istruzione dello specifico procedimento, all'erogazione del servizio e all'esecuzione del contratto. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Destinatari dei dati personali

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Potranno essere trattati, per lo svolgimento delle funzioni affidate, anche da soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività per conto del Comune sulla base di un contratto o di una convenzione. Tali soggetti sono designati quali Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; e il trattamento dei dati personali è regolato da uno specifico accordo in materia.

Alcuni dati essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblico servizio per l'esecuzione dei procedimenti di propria competenza istituzionale; a soggetti pubblici e Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente. Alcuni dati potranno essere comunicati a soggetti privati nell'ambito delle richieste di acceso ai documenti amministrativi con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990.

Alcune informazioni potranno essere diffuse tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle norme di settore, o nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Web dell'Amministrazione, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni

Diritti dell'interessato

Relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati presentando apposita istanza presso l'URP dell'Amministrazione, scrivendo a mezzo posta al Titolare o tramite posta elettronica all'indirizzo privacy@comune.livorno.it

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del Municipio 1 57123 Livorno (LI) - Telefono 0586 820111, E-Mail urp@comune.livorno.it, PEC comune.livorno@postacert.toscana.it

Il Responsabile per la protezione dati del Comune è l'Avv. Marco Giuri contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it

Art. 20
Foro competente

Tutte le controversie tra il committente e l'appaltatore che non si sono potute definire in via bonaria, sono risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa. Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine al contratto, è in via esclusiva quello di Livorno. Restano espressamente esclusi altri fori facoltativi.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.

Art. 21 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 36/2023, a tutte le disposizioni vigenti che regolano l'attività di vigilanza e correlate per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

Capo 2 – CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Art. 22 Standard minimi richiesti per le sistemazioni alberghiere od abitative

La sistemazione abitativa offerta deve essere situata nel Comune di Livorno e deve essere conforme alla normativa vigente in materia a seconda della sua tipologia: alberghiera o accoglienza. Devono essere rispettate le disposizioni sugli standard minimi e di sicurezza previste a seconda dei casi.
Requisiti minimi che devono essere garantiti:

a) servizi alberghieri:
   1. possesso dei requisiti previsti per le sistemazioni di tipo alberghiero dal *Testo unico del sistema turistico regionale* - L.R. 86/2016 e dal regolamento attuativo 47/R/2018,

b) Servizi di accoglienza:
   1. nel caso di alloggiamento in Centri di accoglienza dovranno essere posseduti:
      1. requisiti previsti per gli ostelli (L.R. 86/2016 e dal regolamento attuativo 47/R/2018);
      2. capacità di accoglienza massima di 24 posti;
      3. rispetto delle norme in materia tecnico-edilizia, igienico-sanitarie, sicurezza antincendio;
      4. disponibilità locali uso cucina anche in condivisione
      5. arredati e con utenze, oneri e manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico dell'operatore economico;
   2. nel caso di alloggiamento in appartamenti:
      1. dovrà avere le caratteristiche della civile abitazione;
      2. rispetto delle norme in materia tecnico-edilizia, igienico-sanitarie, sicurezza antincendio;
      3. disponibilità locali uso cucina anche in condivisione;
      4. utenze, oneri, manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico dell'operatore economico. Nel caso di accoglienza riservata ad un unico nucleo familiare l'appartamento potrà anche essere non arredato.

Le strutture ricettive a carattere alberghiero dovranno garantire ai nuclei familiari accolti gli stessi standard di servizio (cambio biancheria, pulizie, portineria) offerti per la propria clientela, pertanto il prezzo offerto si intenderà comprensivo anche degli stessi.
Le attrezzature, i locali e gli arredi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza. Ad ogni nuovo ingresso l'operatore economico assicura che le sistemazioni alloggiative siano pulite e perfettamente fruibili per i nuclei familiari ospitati.

Art. 23 Soggetti destinatari

I nuclei familiari cui si rivolge il servizio di albergazione o di accoglienza sono nuclei in situazione, anche temporanea, di emergenza abitativa. Nei nuclei familiari possono essere presenti minori, anziani, portatori di handicap.
Il servizio è rivolto a cittadini italiani e a stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio.
Alcuni nuclei familiari possono richiedere l'ospitalità anche del proprio animale d'affezione. In quest'ultimo caso non vi è obbligo da parte dell'appaltatore di accoglienza, la l'Amministrazione comunale si riserva di non procedere all'affidamento diretto del servizio e alla stipula del contratto.

Art. 24 Ubicazione delle sistemazioni alberghiere od abitative

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Le sistemazioni alberghiere od abitative offerte dovranno trovarsi esclusivamente nel Comune di Livorno.

Art. 25 Responsabile delle attività

L'appaltatore dovrà individuare un Responsabile delle attività in qualità di referente servizio richiesto.
Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare.
Il Responsabile assicura operativamente la qualità del servizio complessivamente erogato e collabora con la stazione appaltante per l'individuazione dei possibili aspetti di ottimizzazione del servizio stesso, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nella loro continuità.
In particolare il Responsabile:

- svolge un ruolo di raccordo tra l'Ente Committente e la ditta aggiudicataria,
- segnala all'Ente Appaltante eventuali problemi che dovessero sorgere durante l'inserimento dei nuclei familiari;
- verifica la qualità del servizio e che le sistemazioni alberghiere o di accoglienza offerte mantengano gli standard minimi richiesti

Art. 31 – Referente del contratto Comune di Livorno

Il Comune di Livorno individuerà un Referente per le prestazioni relative all'esecuzione del contratto.
Il referente del contratto coadiuverà il Direttore dell'esecuzione per il monitoraggio degli inserimenti dei nuclei familiari nelle strutture ricettizie alberghiere e/o nelle sistemazioni abitative offerte dall'operatore economico.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

ACCORDO PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO
AFFIDAMENTO DIRETTO
TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Tra

Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, P.IVA 00104330493, rappresentato da Caterina Tocchini, quale Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie, come da delibera della Giunta Comunale n. 729 del 15/10/2019

e

Dalle Vacche Luca, legale rappresentante legale dell'Albergo Giappone S.R.L, P.IVA 00088690490, con sede legale in Livorno, via Grande 65, tel 0586880241 - email hotelgiappone@hotellivorno.com - pec Giappone@pec.it

PREMESSO CHE

- Il presente Accordo si prefigge di definire gli obblighi delle Parti in relazione alla protezione dei dati personali, in conformità a quanto prescritto dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito anche "DPR").
- Il presente Accordo è espressamente collegato al Contratto di servizio tra le Parti e ad ogni contratto concluso dalle medesime Parti e avente il medesimo oggetto (di seguito anche solo "contratto di servizio" per indicare anche gli eventuali contratti successivi tra le Parti aventi il medesimo oggetto).
- Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si rinvia al Contratto di servizio e alla Normativa Rilevante., intendendosi il GDPR e qualsiasi provvedimento normativo e/o regolamentare adottato da autorità pubbliche nazionali in materia di trattamento di dati personali (ivi compresi i provvedimenti assunti dalle Autorità di controllo), applicabile durante il periodo di validità del presente Accordo, cui si fa riferimento anche per le definizioni di "trattamento di dati" e "dato personale".
- In caso di contrasto tra le disposizioni del Contratto di servizio e quelle contenute nel presente Accordo, prevarranno queste ultime.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

TITOLARITÀ AUTONOMA DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune di Livorno e Albergo Giappone S.R.L dichiarano che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, potranno trattare i dati personali dei beneficiari del servizio di accoglienza oggetto di appalto, per il conseguimento delle finalità di natura pubblicistica ed istituzionale/contrattuale, per l'adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione del presente appalto.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CATERINA TOCCHINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 04/09/2026 da CELLA ELISABETTA.

Il Comune di Livorno e l'appaltatore tratteranno i dati personali degli interessati, in qualità di autonomi titolari del trattamento, come definito dall'art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016, e comunque nel rispetto delle finalità e degli obblighi determinati nel suddetto contratto.

Il trattamento dei dati personali da parte dell'appaltatore dovrà avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al d.lgs. n. 196/2003, garantendo l'adozione di tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il Comune di Livorno e Albergo Giappone S.R.L riscontreranno ciascuno per proprio conto, nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento, le istanze di esercizio dei diritti presentate dagli interessati ai sensi degli artt. 15 e s.s. del Regolamento UE 679/2016, impegnandosi reciprocamente a fornire adeguato supporto all'altro per riscontrare dette istanze.

Per il Comune di Livorno, il RPD (DPO)/referente privacy è *Flavio Corsinovi.*

Per Albergo Giappone S.R.L , il RPD (DPO)/referente privacy è STEFANO PARRA

Dirigente Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie

Caterina Tocchini

_____

Legale rappresentante Albergo Giappone S.R.L

Dalle Vacche Luca

_____